

GIUNTA REGIONALE**- Dirigenza-Decreti****Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà****Area di Coordinamento Sanità****Settore Medicina Predittiva-Preventiva**DECRETO 16 giugno 2010, n. 3136
certificato il 23-06-2010

Modifica delle linee guida per la profilassi e l'eradicazione della tubercolosi bovina, brucellosi bovina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1204/2009.

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'art.2 della L.R. 1/2009, "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza;

Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9, della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto il decreto del Direttore della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà n. 1845 del 23/04/2007 con il quale al sottoscritto è stato affidato l'incarico di Responsabile del Settore Medicina Predittiva-Preventiva;

Vista la Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

Vista la Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini;

Vista la Decisione 2004/226/CE della Commissione, del 04 marzo 2004, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

Visto il D.P.R. n. 320 del 30 luglio 1954, "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto il D.M. n. 453 del 02 luglio 1992, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini" e successive modifiche;

Vista l'O.M. 02 gennaio 1993, "Norme integrative per l'eradicazione della tubercolosi dagli allevamenti bovini";

Visto il D.M. n. 651 del 27 agosto 1994, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini" e successive modifiche;

Visto il D.M. n. 592 del 15 dicembre 1995, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini";

Visto il D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996, "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali";

Visto il D.M. n. 358 del 02 maggio 1996, "Regolamento concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica" e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. n. 196/1999, "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.";

Visto il D.M. 31 gennaio 2002, "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina";

Vista la legge regionale n. 58 del 26 giugno 2000, "Indennità integrativa nei casi di abbattimento totale di allevamento bovino nell'ambito di piani obbligatori di risanamento da tubercolosi";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 862 del 07 agosto 2000, "Modalità attuative concernenti la legge regionale n. 58 del 26 giugno 2000 relativa ad indennità integrativa nei casi di abbattimento totale di allevamento bovino nell'ambito di piani obbligatori di risanamento da tubercolosi";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 07 febbraio 2005, "Linee guida per la profilassi e l'eradicazione della tubercolosi bovina, brucellosi bovina, leucosi bovina enzootica e brucellosi ovi-caprina";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 07/02/2005, "Linee guida per la profilassi e l'eradicazione della tubercolosi bovina, brucellosi bovina, leucosi bovina enzootica e brucellosi ovi-caprina";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1204 del 21/12/2009 "Modifica delle linee guida per la profilassi e l'eradicazione della tubercolosi bovina, brucellosi bovina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica" con la quale si prende atto della necessità di apportare delle modifiche alle Linee guida per la profilassi e l'eradicazione della tubercolosi bovina, brucellosi bovina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica, contenute negli allegati A, B, C, D, della deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 07 febbraio 2005;

Considerato che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1204/2009 da mandato al Settore Medicina Predittiva-Preventiva della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di predisporre le modifiche delle Linee guida per la profilassi e l'eradicazione delle citate malattie, e di emanare ulteriori misure di revisione delle Linee guida stesse, sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni del Ministero della Salute e dell'Unione Europea;

Dato atto che sul territorio regionale è attivo il "Sistema Regionale di Notifica delle Malattie Infettive del Bestiame" (Si.Re.N.M.I.B.) per il monitoraggio delle malattie infettive;

Considerato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/99, il Ministero della salute ha autorizzato la modifica della periodicità delle prove diagnostiche per tubercolosi e brucellosi bovina in numerose Province toscane;

Considerato che, successivamente all'emanazione della citata deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 07 febbraio 2005, numerose Province toscane hanno conseguito la qualifica comunitaria di territorio Ufficialmente Indenne ai sensi delle citate Decisioni della Commissione 93/52/CEE e 2003/467/CE;

Considerato che tutte le Province toscane hanno conseguito la qualifica comunitaria di territorio Ufficialmente Indenne da brucellosi bovina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica;

Considerato che gran parte delle Province toscane hanno conseguito la qualifica comunitaria di territorio Ufficialmente Indenne da tubercolosi bovina e che è in corso di acquisizione la qualifica di territorio Ufficialmente Indenne da tubercolosi bovina per tutta la Regione Toscana;

Considerato che il mantenimento delle qualifiche territoriali consente di garantire agli allevamenti vantaggi di tipo sanitario, economico e commerciale, nonché di diradare i controlli con conseguente risparmio di risorse umane e materiali per il SSR;

Rilevato di dover mantenere le qualifiche comunitarie di territorio Ufficialmente Indenne già acquisite, nonché di conseguire le qualifiche comunitarie ancora non ottenute;

Considerato il quadro epidemiologico della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina, della leucosi bovina enzootica e della brucellosi ovi-caprina, nonché l'evoluzione delle qualifiche sanitarie dei territori regionali che richiedono una precisa gestione delle attività negli allevamenti;

Preso atto della necessità di emanare nuove disposizioni in merito ai controlli negli allevamenti, conformemente al livello sanitario raggiunto, e di modificare pertanto le Linee guida per la profilassi e l'eradicazione delle suddette malattie, contenute negli allegati A, B, C, D, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1204 del 21/12/2010, con particolare riferimento a:

- acquisizione, mantenimento, sospensione, revoca e riacquisizione della qualifica sanitaria
- cadenza dei controlli negli allevamenti
- movimentazione degli animali
- gestione dei focolai di malattia

Viste le nuove Linee Guida contenute negli allegati A, B, C, D ed E e più precisamente:

- "Obiettivi, campo di applicazione e modalità di attuazione delle linee guida per la profilassi e l'eradicazione della tubercolosi bovina, brucellosi bovina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica" (Allegato A);

- "Linee guida per la profilassi e l'eradicazione della tubercolosi bovina" (Allegato B);

- "Linee guida per la profilassi e l'eradicazione della brucellosi bovina" (Allegato C);

- "Linee guida per la profilassi e l'eradicazione della brucellosi ovi-caprina" (Allegato D);

- “Linee guida per la profilassi e l’eradicazione della leucosi bovina enzootica”(Allegato E);

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra esposto, approvare le nuove Linee guida per la profilassi e l’eradicazione della tubercolosi bovina, brucellosi bovina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica contenute negli allegati A, B, C, D ed E;

DECRETA

1. di approvare, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale 1204/2009, le nuove Linee guida per la profilassi e l’eradicazione della tubercolosi bovina, brucellosi bovina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica contenute negli allegati A, B, C, D ed E, di seguito riportati:

- “Obiettivi, campo di applicazione e modalità di attuazione delle linee guida per la profilassi e l’eradicazione della tubercolosi bovina, brucellosi bovina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica” (Allegato A);

- “Linee guida per la profilassi e l’eradicazione della tubercolosi bovina” (Allegato B);

- “Linee guida per la profilassi e l’eradicazione della brucellosi bovina” (Allegato C);

- “Linee guida per la profilassi e l’eradicazione della brucellosi ovi-caprina” (Allegato D);

- “Linee guida per la profilassi e l’eradicazione della leucosi bovina enzootica”(Allegato E);

2. di stabilire che modifiche ed integrazioni alle sopra citate Linee guida potranno essere effettuate con nota del Settore Medicina Predittiva-Preventiva, anche sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni del Ministero della Salute e dell’Unione Europea.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art.18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Andrea Leto

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A

OBIETTIVI, CAMPO DI APPLICAZIONE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI BOVINA, BRUCELLOSI BOVINA, BRUCELLOSI OVI-CAPRINA E LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA**OBIETTIVI**

Il conseguimento della qualifica di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi, da brucellosi bovina e ovicaprina e da leucosi bovina enzootica nell'ambito della Regione Toscana, stabilito da Decisioni Comunitarie, comprova che gli obiettivi di eradicazione sono raggiunti e che sono soddisfatte le condizioni della Direttiva 64/432/CE e s.m.e.i. e della Direttiva 2003/50/CE.

Attraverso le presenti linee guida si vogliono ottenere i seguenti obiettivi:

- mantenere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico della Regione Toscana, raggiunto attraverso l'applicazione dei piani di eradicazione nei confronti delle suddette malattie;
- garantire uniformità di comportamenti su tutto il territorio regionale, al fine di mantenere in tutte le Province toscane i requisiti richiesti dalle normative comunitarie.

ALLEVAMENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PERIODICO

Devono essere sottoposti a controllo tutti gli allevamenti ovi-caprini e tutti gli allevamenti bovini e bufalini controllabili, ovvero in cui sia presente almeno un riproduttore.

In caso di compresenza di caprini e bovini da latte, i caprini devono essere soggetti ad un controllo per la tubercolosi con la stessa frequenza e modalità prevista per i bovini.

La profilassi nei confronti della tubercolosi, brucellosi e leucosi, è obbligatoria e gli allevatori sono tenuti alla massima collaborazione durante tali operazioni.

In caso di particolari situazioni epidemiologiche, valutate di concerto con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, nei territori delle singole Aziende USL possono essere programmate percentuali aggiuntive di allevamenti da sottoporre a controllo.

In caso di renitenza da parte degli allevatori, può essere utilizzato lo strumento prescrittivo ai sensi dell'art. 54 del Reg. (CE) 882/04; in caso di non ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Competente le operazioni di profilassi saranno eseguite coattivamente con addebito di spesa all'allevatore, come peraltro prevede l'art. 24 del D.M. 592/95.

Tutti gli allevamenti ed i capi ivi presenti devono essere identificati e registrati ai sensi della vigente normativa; in occasione dei controlli periodici in allevamento il veterinario ufficiale verifica la corretta identificazione dei capi e la corretta tenuta del registro aziendale, riportando nell'apposito spazio la data, l'esito del controllo e la firma.

MOVIMENTAZIONE DEI CAPI BOVINI

Possono essere movimentati animali destinati alla riproduzione o all'ingrasso soltanto se provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e, se in età diagnostica, sottoposti, con esito favorevole, alle relative prove nei 30 giorni precedenti la data di ingresso nel nuovo allevamento.

Le prove diagnostiche nell'azienda di origine non sono necessarie quando gli animali provengono da uno Stato Membro o da una Regione di uno Stato Membro riconosciuti Ufficialmente Indenni dalla Commissione Europea.

Qualora vengano introdotti animali provenienti da territori privi di qualifica comunitaria e che non siano stati sottoposti alle prove diagnostiche nell'allevamento di provenienza, questi dovranno essere isolati e saggiati entro 30 giorni dall'arrivo.

Gli animali introdotti devono rimanere nell'azienda almeno 30 giorni prima di essere nuovamente movimentati.

Il Settore Veterinario dell'Azienda USL competente sull'allevamento di destinazione può prevedere un ulteriore controllo ufficiale sui capi provenienti da stalle di sosta, fiere, mercati o da territori di stato sanitario inferiore, da ripetersi non prima di 42 giorni dalla prova tubercolinica effettuata nell'allevamento di origine.

Durante la movimentazione verso altro allevamento i capi devono essere scortati dalla Dichiarazione di Provenienza (mod. 4) su cui dovranno essere indicati:

- la data del controllo individuale (se previsto)
- la data di controllo dell'allevamento (se da riproduzione)
- lo stato sanitario dell'allevamento (Ufficialmente Indenne o ingrasso accreditato)
- stato sanitario del territorio.

ALLEVAMENTI BOVINI DA INGRASSO

Sono allevamenti privi di riproduttori, non sottoposti a controlli periodici, i cui capi provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni per tubercolosi, brucellosi e leucosi e possono essere movimentati soltanto verso impianti di macellazione.

La qualifica sanitaria viene attribuita induttivamente.

In deroga a quanto sopra, al fine di consentire le movimentazioni tra aziende da ingrasso, la Regione Toscana riconosce lo status di "Allevamento Accreditato", autorizzato dall'Azienda USL competente per territorio, agli allevamenti che:

introducono animali provenienti da allevamenti Ufficialmente indenni per tubercolosi, brucellosi e leucosi o accreditati e, se in età diagnostica, sottoposti con esito favorevole alle relative prove nei 30 giorni precedenti lo spostamento.

Perdono l'accreditamento gli allevamenti in cui non siano più soddisfatti i predetti requisiti.

Nel corso della vita di un capo è consentita una sola movimentazione fra un ingrasso ed un altro.

Gli animali provenienti da allevamenti da ingrasso, ancorché accreditati, non possono entrare in circuiti da riproduzione.

Negli allevamenti da ingrasso accreditati si sottopongono ogni anno a prove ufficiali un numero di capi statisticamente significativo, sulla base della tabella "numero di animali da testare annualmente per ciascuna azienda da ingrasso accreditata" di cui al paragrafo 5) dell'allegato A) del Decreto Dirigenziale n° 1028 del 04/03/2005.

VARIAZIONE TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO

Un allevamento da ingrasso può variare tipologia produttiva in allevamento da riproduzione purché gli animali presenti vengano sottoposti a due prove nei confronti della tubercolosi, brucellosi e leucosi con esito favorevole, a distanza di sei mesi una dall'altra.

STALLE DI SOSTA

Il D.Lgs. 196/99 prevede che le stalle di sosta siano autorizzate sulla base di precisi requisiti strutturali (art. 11) e sottoposte a sorveglianza veterinaria sistematica.

Gli animali possono soggiornare all'interno della stalla di sosta per un periodo massimo di 30 giorni.

Nei casi in cui gli animali soggiornino all'interno di dette strutture per periodi più lunghi, queste strutture perdono i requisiti sanitari previsti per le stalle di sosta e divengono a tutti gli effetti allevamenti.

Le stalle di sosta devono essere sottoposte a vigilanza con cadenza almeno mensile.

Il controllo deve prevedere almeno:

- verifica della corretta identificazione dei bovini presenti nella stalla e controllo della loro documentazione sanitaria;
- verifica della presenza dei passaporti e rispondenza dei dati con gli animali effettivamente presenti;
- verifica della corretta compilazione del registro di carico e scarico e dello stato di aggiornamento dello stesso.

L'effettuazione e l'esito dei controlli dovranno essere annotati sul registro aziendale.

Allegato B

LINEE GUIDA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI BOVINA

QUALIFICA SANITARIA

Acquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne

Per acquisire la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- tutti i capi devono essere esenti da sintomi clinici riferibili a tubercolosi bovina,
- tutti i capi di età superiore alle 6 settimane devono essere sottoposti, con esito favorevole, a due prove tubercoliniche ufficiali effettuate a 6 mesi di distanza.

Allevamenti di nuova costituzione

Gli allevamenti di nuova costituzione devono essere costituiti con animali provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni.

Questi allevamenti acquisiscono la qualifica induttivamente; devono essere sottoposti ad una prova di intradermotubercolinizzazione nel corso dell'anno di costituzione dell'allevamento o comunque almeno 60 giorni dopo l'introduzione degli animali.

Mantenimento della qualifica - cadenza dei controlli

La Regione Toscana ha chiesto il riconoscimento comunitario di Regione Ufficialmente Indenne da Tubercolosi bovina. Tale qualifica viene mantenuta se vengono controllati annualmente il 25% degli allevamenti da riproduzione in modo da controllare tutto l'effettivo territoriale in 4 anni.

Le aziende risanate da meno di 2 anni devono essere sottoposte a controllo con cadenza annuale.

Le aziende che hanno subito una sospensione di qualifica devono essere sottoposte a controllo anche l'anno successivo.

EFFETTUAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE PROVE

Ai fini del conseguimento e del mantenimento della qualifica sanitaria degli allevamenti possono essere impiegati i seguenti test:

- prova tubercolinica singola;
- prova tubercolinica comparativa;
- prova gamma-interferon come test ausiliario da usare negli allevamenti infetti.

La prova di elezione è la intradermotubercolinizzazione singola, in quanto è altamente sensibile e, se opportunamente integrata con le altre prove diagnostiche, permette di non tralasciare animali falsi negativi, principale preoccupazione nei territori in fase avanzata di eradicazione.

L'interpretazione delle reazioni deve essere fondata su osservazioni cliniche e sulla registrazione dell'aumento dello spessore della piega cutanea nei punti di inoculazione, 72 ore dopo l'inoculazione della tubercolina.

Di seguito si dettaglia l'iter diagnostico da correlare ai vari test così come scaturisce dalla combinazione delle norme di riferimento per le parti che non entrano in contrasto e per prevalenza delle fonti del diritto:

- Regolamento (CE) 1226/2002 che modifica l'allegato B della Direttiva 64/432/CEE;
- D.Lvo.196/99;
- D.M.592/95

Reazione positiva alla tubercolina singola

Nei casi in cui si sospetti che l'aumento dello spessore della cute possa trattarsi di una reazione falsamente positiva o di una reazione di interferenza, in assenza di segni clinici evidenti, in alternativa alla macellazione, è possibile sottoporre l'animale ad una prova comparativa da effettuarsi almeno 42 giorni dopo la precedente.

Se questa non dà esito conclusivo, gli animali devono essere ritenuti definitivamente positivi e avviati alla macellazione.

Reazione dubbia alla tubercolina singola

I capi nei quali la prova della tubercolina singola non dà esito conclusivo possono essere sottoposti ad una seconda prova a distanza di almeno 42 giorni dalla precedente che, sulla base di una valutazione epidemiologica dell'allevamento, può essere singola o comparativa.

Se la seconda prova non fornisce esito negativo, gli animali devono essere ritenuti positivi e avviati all'abbattimento.

In qualunque fase dell'iter diagnostico, gli animali che non danno esito conclusivo possono essere inviati al macello su base volontaria secondo le modalità previste per i capi positivi alla prova intradermica, e sottoposti ad esami post-mortem e prove di laboratorio; in questo caso non è previsto alcun indennizzo per l'allevatore.

La qualifica dell'allevamento rimarrà sospesa fino a quando non si sarà chiarito lo stato sanitario degli animali.

Reazione positiva alla comparativa

La reazione positiva alla prova comparativa comporta, in ogni caso, che l'animale venga considerato positivo e avviato all'abbattimento.

La conferma dell'infezione che comporta l'apertura del focolaio avviene solo in caso di positività agli esami di laboratorio effettuati sui reperti anatomopatologici.

GESTIONE DI UN ALLEVAMENTO SOSPETTO D'INFEZIONE

Un allevamento è da considerarsi sospetto di infezione in caso di:

- manifestazione di sintomatologia sospetta;
- segnalazione di riscontro di lesioni riferibili a tubercolosi in sede di ispezione al macello, in attesa dell'isolamento o meno del *Mycobacterium bovis*;
- uno o più animali reagiscono positivamente o in modo dubbio e sono in attesa di un'ulteriore intradermotubercolinizzazione, oppure avviati alla macellazione;
- correlazione epidemiologica con focolai;
- presenza di animali introdotti irregolarmente.

Il Settore Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio deve fornire istruzioni scritte all'allevatore per evitare un'eventuale diffusione del contagio e rischi per le persone, ed in particolare deve prescrivere:

- isolamento degli eventuali capi sospetti,
- divieto di movimentazione in entrata ed in uscita salvo autorizzazione per l'invio di capi direttamente al macello in vincolo sanitario,
- divieto di utilizzo del latte delle bovine che presentano individualmente una reazione positiva alla prova della tubercolina se non per essere utilizzato per l'alimentazione animale previo risanamento nell'ambito dell'allevamento.

Quanto impartito dal Veterinario Ufficiale verrà confermato con un Provvedimento di Blocco Ufficiale emanato dall'Autorità Competente con il quale si provvede inoltre a:

- sospendere la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da tubercolosi bovina,
- disporre che il latte prodotto da animali che non presentano reazioni positive agli esami diagnostici sia utilizzato esclusivamente previo trattamento termico che inattivi la fosfatasi alcalina.

La sospensione della qualifica deve essere registrata, a cura del Settore Veterinario dell'Az. ASL. competente per territorio, in Banca Dati Nazionale.

La qualifica è ripristinata quando gli animali da risaggiare hanno fornito risposta negativa alla seconda prova, oppure quando sia possibile escludere la presenza del *Mycobacterium bovis* dalle carcasse degli animali positivi o dubbi macellati e tutti gli animali di età superiore alle 6 settimane hanno reagito negativamente ad almeno una prova diagnostica effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dell'animale/i reattivo/i.

Nel caso in cui:

- siano evidenziate lesioni macroscopiche riferibili a tubercolosi alla macellazione, oppure
- ci sia una correlazione epidemiologica con focolai, oppure
- ci sia la presenza di animali introdotti irregolarmente, oppure
- l'iter delle prove allergiche effettuate (tubercolina singola e/o comparativa) e le valutazioni cliniche facciano sospettare la presenza della malattia,

l'Autorità Competente ha facoltà di procedere al ritiro della qualifica invece che alla sola sospensione.

GESTIONE DI UN ALLEVAMENTO INFETTO E APERTURA DEL FOCOLAIO

Un allevamento è da considerarsi infetto quando è confermata la presenza di tubercolosi con l'isolamento del *Mycobacterium bovis*.

Adempimenti del Settore Veterinario

In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell'Autorità Competente, il Settore Veterinario dell'Azienda USL deve fornire indicazioni scritte all'allevatore per evitare la diffusione del contagio ed i rischi per le persone.

I) prescrizioni per l'allevatore:

- isolamento degli animali infetti o sospetti tali (di seguito indicati come "infetti");
- divieto di movimentazione degli animali in entrata ed in uscita salvo autorizzazione del Settore Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente per l'invio di capi direttamente al macello in vincolo sanitario;

- divieto di monta;
- mungitura separata degli animali infetti e comunque dopo quella dei soggetti sani, seguita da pulizia e disinfezione di attrezzature e locali;
- il latte prodotto dalle bovine infette può essere utilizzato esclusivamente per l'alimentazione animale previo risanamento nell'ambito dell'allevamento;
- il latte prodotto dalle bovine sane deve essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico che determini una reazione negativa alla fosfatasi alcalina e secondo le prescrizioni delle autorità competenti. Deve essere garantita la tracciabilità in ogni fase della trasformazione;
- vitelli o annuoli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e, raggiunti i 42 giorni d'età, sottoposti alle prove diagnostiche;
- il letame deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione oppure conservato in luogo inaccessibile agli animali per almeno 5 mesi prima dell'uso;
- locali e attrezzature devono essere sottoposti a pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale e con rilascio del relativo certificato, entro 7 giorni dall'allontanamento dei capi infetti;
- i mezzi di trasporto devono essere puliti e disinfettati dopo ogni carico.

II) disposizioni ufficiali

Quanto impartito dal Veterinario Ufficiale verrà confermato con un Provvedimento di Blocco Ufficiale emanato dall'Autorità Competente con il quale si provvede inoltre a revocare la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da tubercolosi bovina se la presenza della tubercolosi è confermata dall'isolamento del *M. bovis* nelle prove di laboratorio.

La qualifica è revocata inoltre quando l'Autorità Competente, in base alla situazione epidemiologica, lo ritenga necessario per il controllo della malattia.

La revoca della qualifica deve essere registrata, a cura del Settore Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, in Banca Dati Nazionale.

Il Settore Veterinario dell'Azienda USL inoltre:

- comunica alla Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Medicina Predittiva-Preventiva, l'apertura del focolaio tramite il Si.Re.N.Web. (Sistema Regionale di Notifica delle Malattie Infettive del Bestiame);
- segnala al Settore di Igiene Pubblica la presenza di una zoonosi tramite l'apposita "scheda segnalazione casi di zoonosi negli animali" di cui al paragrafo 4) dell'allegato A) del Decreto Dirigenziale n° 1028 del 04/03/2005;
- segnala ai Servizi Veterinari gli eventuali contatti dell'allevamento infetto con animali di allevamenti ubicati in altro territorio di loro competenza;
- se l'azienda conferisce latte ad uno stabilimento, comunica al responsabile dell'impianto di conferimento e al Settore Veterinario competente per territorio la revoca della qualifica;
- effettua un'indagine epidemiologica con relativa compilazione della "scheda di rilevamento dati in un focolaio", di cui al paragrafo 2) dell'allegato A) del Decreto Dirigenziale n° 1028 del 04/03/2005, da inviare a:
 - Sezione dell'IZSLT competente per territorio che provvederà ad inviarne copia all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR),
 - Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Medicina Predittiva-Preventiva,
 - Centro di Referenza Nazionale c/o IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Brescia;

- estende le prove ufficiali a tutti gli allevamenti i cui animali abbiano avuto contatti con i capi considerati infetti a partire dalla data dell'ultimo controllo favorevole;
- trasmette mensilmente alla Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Medicina Predittiva-Preventiva una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati

III) gestione del focolaio

Il Settore Veterinario dell'Azienda USL:

- dispone la macellazione degli animali infetti al più presto e comunque non oltre 30 giorni dopo la notifica dell'esito delle prove diagnostiche, presso uno stabilimento di macellazione situato nel territorio regionale.

Gli animali devono essere inviati in vincolo sanitario (previo preavviso telefonico e prenotazione via fax del modello 4), scortati da:

- modello 4 su cui dovrà risultare lo stato dell'allevamento (qualifica sospesa/revocata);
- copia della scheda di stalla (mod. 2/33);
- passaporto in busta chiusa timbrata e firmata dal veterinario ufficiale. Sul modello 4 e sul passaporto deve essere specificato che si tratta di animali infetti;
- dispone l'esecuzione delle prove tubercoliniche su tutti i capi dell'allevamento di età superiore a 6 settimane.

L'effettuazione delle prove tubercoliniche deve essere associata al prelievo del sangue per la prova del Gamma Interferon; gli animali positivi ad una delle due prove devono essere destinati all'abbattimento.

IV) riacquisizione della qualifica

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è ripristinata quando, terminate le operazioni di pulizia e disinfezione, tutti i capi di età superiore alle 6 settimane abbiano reagito negativamente ad almeno due prove diagnostiche.

La prima prova deve essere effettuata almeno 60 giorni dopo l'allontanamento degli animali infetti e le relative operazioni di pulizia e disinfezione. La seconda prova deve essere effettuata dai 4 ai 12 mesi dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto.

Abbattimento totale

Se la situazione epidemiologica dell'allevamento è tale da prevedere una difficile eradicazione della malattia, il Settore Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente può disporre l'abbattimento totale dell'allevamento infetto, previo parere favorevole della Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Medicina Predittiva-Preventiva e della Sezione dell'IZSLT competente per territorio e sentito il parere dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) e del Ministero della Salute, nei seguenti casi:

- quando la percentuale di animali positivi supera il valore soglia del 20% dei capi presenti in allevamento;
- quando nell'allevamento si manifesti una coda di infezione persistente;
- quando, anche in caso di prevalenza inferiore al 20%, si riscontrino ulteriori positività alle prove intradermiche nel corso degli otto mesi successivi al primo abbattimento (mancata chiusura del focolaio);
- in qualunque caso, caratterizzato da situazione epidemiologica particolare.

RUOLO DEL MACELLO

Il D.Lgs. 196/99 sottolinea il ruolo di osservatorio epidemiologico del macello prevedendo che *"...tutti i bovini siano oggetto di una ricerca delle lesioni provocate dalla tubercolosi e queste ultime siano sottoposte ad un esame istopatologico e batteriologico per evidenziare il bacillo della tubercolosi..."*.

Macellazione di capi risultati positivi o dubbi alla prova intradermica

Il Veterinario Ufficiale del macello cui vengono inviati animali sospetti infetti, nonché positivi o dubbi alle prove di intradermotubercolinizzazione, deve:

- effettuare un accurato esame ispettivo della carcassa
- inviare il modello 9/33 (Attestato di abbattimento di animali infetti), per gli animali risultati positivi alle prove, al Settore Veterinario dell'Azienda USL competente sull'allevamento di provenienza dell'animale sospetto;
- prelevare i campioni, anche in assenza di lesioni specifiche, da inviare alla Sezione dell'IZSLT competente per territorio secondo le indicazioni contenute nella "scheda di rilevamento dati al macello" di cui al paragrafo 3) dell'allegato A) del Decreto Dirigenziale n° 1028 del 04/03/2005.

Riscontro di lesioni tubercolari alla macellazione ordinaria

In caso di riscontro di lesioni patognomiche o sospette il veterinario ufficiale del macello deve:

- inviare il materiale patologico alla Sezione dell'IZSLT competente per territorio, accompagnato dalla "scheda di rilevamento dati al macello" di cui al paragrafo 3) dell'allegato A) del Decreto Dirigenziale n° 1028 del 04/03/2005;
- segnalare il riscontro di lesioni tramite il modello 10/33 che dovrà essere inviato al più presto via fax al Settore Veterinario dell'Azienda USL ove ha sede l'allevamento di origine ed alla Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Medicina Predittiva-Preventiva.

Entro 8 giorni dall'avvenuta macellazione faranno seguito i documenti originali mediante posta ordinaria.

In attesa dell'esito degli esami di laboratorio e comunque non oltre 15 giorni dalla segnalazione, il Settore Veterinario competente sull'allevamento di origine (allevamento da riproduzione, da ingrasso o stalla di sosta), provvederà ad effettuare la prova intradermica su tutti i capi in età diagnostica adottando le misure previste per gli allevamenti sospetti di infezione.

Una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati dovrà essere trasmessa alla Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Medicina Predittiva-Preventiva.

Allegato C

LINEE GUIDA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA**QUALIFICA SANITARIA****Acquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne**

Per acquisire la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- tutti i capi devono essere esenti da sintomi clinici da almeno 6 mesi,
- tutti i capi di età superiore a 12 mesi devono essere sottoposti a 2 prove sierologiche ufficiali effettuate con un intervallo superiore a 3 mesi ed inferiore a 12 mesi.

Allevamenti di nuova costituzione

Gli allevamenti di nuova costituzione devono essere costituiti con animali provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni.

Questi allevamenti acquisiscono la qualifica per via induttiva, ma devono essere compresi tra gli allevamenti da sottoporre a controllo nel corso dell'anno di costituzione dell'allevamento o comunque almeno 60 giorni dopo l'introduzione degli animali.

Mantenimento della qualifica

La Regione Toscana ha acquisito la qualifica di Regione Ufficialmente indenne da brucellosi bovina con Decisione 2008/97/CE. Tale qualifica viene mantenuta se viene rispettata la cadenza dei controlli ed esiste un piano di sorveglianza sugli aborti bovini.

Cadenza dei controlli

Annualmente devono essere testati, con esito negativo, tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi nel 20% degli allevamenti da riproduzione in modo da controllare tutto l'effettivo territoriale in 5 anni.

Gli allevamenti di lattifere nei quali almeno il 30% delle vacche risulta in lattazione possono essere controllati con test sul latte di massa (Ring test, ELISA) secondo procedure e modalità di prelievo da concordare con la Sezione dell'IZSLT competente per territorio.

Sulle aziende risanate da meno di 2 anni viene mantenuto il controllo annuale sui capi di età superiore ai 12 mesi.

Le aziende che hanno avuto una sospensione di qualifica devono essere sottoposte a controllo anche l'anno successivo.

Su tutto il territorio regionale è vietata:

- la vaccinazione;
- l'introduzione di animali vaccinati.

Sorveglianza sugli aborti negli allevamenti bovini

Come requisito essenziale per il riconoscimento ed il mantenimento della qualifica di territorio Ufficialmente Indenne da brucellosi bovina, è definito un piano di notifica obbligatoria degli aborti

di sospetta origine brucellare, che consenta di effettuare un controllo delle interruzioni spontanee di gravidanza che si sospetta possano essere causate da brucellosi. Tale piano è individuato e descritto in coda alle presenti linee guida.

Prove ufficiali e loro interpretazione

Ai fini del conseguimento e del mantenimento della qualifica sanitaria degli allevamenti possono essere impiegati i seguenti test:

- Siero Agglutinazione Rapida al colorante Rosa Bengala (SAR-AG:RB), che ha valore principalmente come test di screening sull'intero allevamento;
- Fissazione del Complemento (F.d.C.), che è il test di conferma individuale della malattia;
- prova ELISA sul latte di massa, che ha valore principalmente come test di screening sull'intero allevamento nel caso in cui almeno il 30% delle femmine sia in lattazione.

SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA E GESTIONE DI UN ALLEVAMENTO SOSPETTO DI INFEZIONE

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da brucellosi bovina è sospesa se:

- non è rispettata la frequenza dei controlli di routine;
- sono stati introdotti animali irregolarmente;
- uno o più animali risultano dubbi agli esami sierologici o per motivi clinici;
- l'allevamento è correlato epidemiologicamente con focolai di brucellosi;
- sono rilevate manifestazioni di fenomeni clinici tra cui casi di aborto o ritenzione placentare per i quali non è possibile formulare altra diagnosi.

L'animale o gli animali sospetti devono essere isolati e sottoposti ad accertamenti diagnostici di laboratorio oppure essere macellato/i.

Casi dubbi all'esame sierologico

Nel caso in cui uno o più capi risultino positivi alla SAR, ma negativi alla F.d.C., si procede nel modo seguente:

- isolamento del capo;
- divieto di movimentazione del capo tranne che per l'invio al macello;
- esecuzione di un secondo prelievo a distanza almeno di 20 giorni su cui effettuare un nuovo test di F.d.C. Nella scheda di accompagnamento del campione dovrà essere specificato che si tratta di capo SAR-AG:RB +/F.d.C.-.

Se i bovini risultano negativi anche alla seconda prova di F.d.C. le misure applicate sono revocate.

Gestione di casi positivi alla F.d.C. non correlati a fattori di rischio

La valutazione di casi di positività alla F.d.C. non correlata a fattori di rischio deve essere fatta di concerto con la Sezione dell'IZSLT competente per territorio e con l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR).

Tutti i capi che ad un controllo sierologico risultino positivi alla F.d.C. con titolo uguale o superiore a 20 U.I. F.d.C./ml dovranno essere immediatamente isolati e la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne dovrà essere sospesa.

Se nell'allevamento non ci sono sintomi clinici di brucellosi e un'indagine epidemiologica effettuata nell'allevamento dimostra l'assenza di particolari fattori di rischio o di contaminazione, la qualifica potrà essere ripristinata:

- quando tutti gli animali positivi sono stati abbattuti entro 7 giorni dalla notifica;
- le indagini di laboratorio non hanno evidenziato presenza di *Brucella spp.*, e
- tutti i capi bovini di età superiore a 12 mesi hanno reagito negativamente ad una prova sierologica eseguita almeno 30 giorni dopo l'allontanamento dei capi positivi.

Gli animali abbattuti possono essere indennizzati. Nel caso in cui tutti gli animali positivi alla F.d.C. siano stati macellati o abbattuti o siano deceduti senza che sia stato possibile prelevare idonei campioni per la diagnosi diretta di brucellosi, la qualifica è ripristinata quando i restanti bovini di età superiore a 12 mesi abbiano reagito negativamente a 2 prove sierologiche individuali, la prima delle quali effettuata ad almeno 30 giorni dall'allontanamento dell'ultimo capo positivo e la seconda ad almeno 30 giorni dalla prima.

Adempimenti del Settore Veterinario dell'Azienda USL

La sospensione della qualifica deve essere registrata in Banca Dati Nazionale.

In attesa di un esito certo il Settore Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio deve fornire istruzioni scritte all'allevatore per evitare un'eventuale diffusione del contagio e rischi per le persone, e in particolare deve prescrivere:

- l'isolamento del/i capo/i sospetto/i;
- il divieto di movimentazione in entrata e in uscita salvo autorizzazione per l'invio di capi direttamente al macello in vincolo sanitario;
- il risanamento, a scopo precauzionale, del latte e del colostro prodotto dai capi sospetti prima di essere somministrati a vitelli o annutoli.

Quanto impartito dal Veterinario Ufficiale verrà confermato con un Provvedimento di Blocco Ufficiale emanato dall'Autorità Competente con il quale si provvede inoltre a:

- sospendere la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne;
- disporre l'esecuzione delle prove diagnostiche per la conferma della malattia.

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è ripristinata quando, terminate le operazioni di pulizia e disinfezione:

- i bovini positivi vengano isolati e macellati immediatamente presso i macelli autorizzati dalla Regione Toscana, comunque non oltre 7 giorni dalla notifica ufficiale;
- i restanti capi dell'allevamento non presentino sintomi riferibili a brucellosi;
- all'esame batteriologico obbligatorio, non viene isolata la *Brucella* dal bovino siero reattivo;
- tutti i capi di età > 12 mesi siano negativi a due controlli effettuati a 60 di distanza l'uno dall'altro, di cui la prima prova deve essere effettuata almeno 30 giorni dopo l'eliminazione del capo positivo o l'introduzione di animali non accompagnati da certificazione.

REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO UFFICIALMENTE INDENNE, APERTURA DEL FOCOLAIO E GESTIONE DI UN ALLEVAMENTO INFETTO

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è revocata se:

- uno o più animali risultano positivi ai test sierologici (30 U.I./ml di anticorpi agglutinanti o 20 USC/ml di anticorpi fissanti il complemento);
- uno o più animali presentano sintomi clinici confermati dalle indagini di laboratorio;
- all'esame batteriologico obbligatorio, viene isolato l'agente eziologico.

Adempimenti del Settore Veterinario dell'Azienda USL

La revoca della qualifica deve essere registrata in Banca Dati Nazionale.

In attesa delle disposizioni ufficiali il Settore Veterinario dell'Azienda USL deve fornire indicazioni scritte all'allevatore per evitare la diffusione del contagio e rischi per le persone.

I) prescrizioni per l'allevatore:

- isolamento degli animali infetti,
- divieto di movimentazione in entrata e in uscita salvo autorizzazione del Settore Veterinario dell'Azienda USL per l'invio di capi direttamente al macello in vincolo sanitario,
- divieto di monta,
- mungitura separata degli animali infetti e comunque dopo quella dei soggetti sani,
- utilizzo del latte prodotto dalle bovine infette esclusivamente per l'alimentazione di vitelli o annuoli previo risanamento nell'ambito dell'allevamento,
- il latte prodotto dalle bovine sane deve essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico che determini una reazione negativa alla fosfatasi alcalina e secondo le prescrizioni delle Autorità Competente. Deve essere garantita la tracciabilità in ogni fase della trasformazione.
- feti, invogli, placente e vitelli nati morti, se non utilizzati ai fini diagnostici, devono essere immediatamente distrutti,
- fieno, paglia, alimenti ed altro materiale venuti in contatto con animali infetti o placente devono essere bruciati o interrati previa aspersione con disinfettante,
- il letame deve essere cosparso con un disinfettante idoneo o con uno strato di terra non infetta, in luogo inaccessibile agli animali per almeno 3 settimane; non può comunque essere impiegato in orticoltura,
- i pascoli possono essere riutilizzati dopo 4 mesi dall'allontanamento degli animali infetti,
- i locali e le attrezzature devono essere sottoposti a pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale entro 7 giorni dall'allontanamento dei capi infetti,
- i mezzi di trasporto devono essere puliti e disinfettati dopo ogni carico.

II) disposizioni ufficiali

Quanto impartito dal Veterinario Ufficiale verrà confermato con un Provvedimento di Blocco Ufficiale emanato dall'Autorità Competente con il quale si provvede inoltre a:

- revocare la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da brucellosi bovina;
- disporre l'invio degli animali infetti al macello in vincolo sanitario al più presto e comunque non oltre 30 giorni dopo la notifica dell'esito delle prove diagnostiche; se si tratta di animali eliminatori di brucelle (es. bovina che ha abortito) o in caso di singola positività, la macellazione deve avvenire entro 7 giorni;
- vietare l'utilizzo come riproduttori dei vitelli nati da madri infette ed la loro movimentazione dall'azienda tranne che per l'invio ad un impianto di macellazione;
- disporre l'esecuzione delle prove sierologiche su tutti i capi bovini di età superiore a 12 mesi e a tutti gli animali appartenenti ad altre specie sensibili presenti in allevamento;
- disporre che il latte prodotto da animali che non presentano reazioni positive agli esami diagnostici sia utilizzato esclusivamente previo trattamento termico che inattivi la fosfatasi alcalina;
- effettuare un controllo sierologico agli eventuali cani presenti in allevamento e, se positivi, isolarli per almeno 3 mesi con opportuno trattamento terapeutico.

Il ripopolamento dell'allevamento è consentito quando, eseguite le relative operazioni di pulizia e disinfezione, tutti gli animali di età superiore a 12 mesi siano risultati negativi ad almeno una prova sierologica, effettuata almeno 30 giorni dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto.

Il Settore Veterinario dell'Azienda USL inoltre:

- comunica alla Regione tramite il Si.Re.N.Web. (Sistema Regionale di Notifica delle Malattie Infettive del Bestiame),
- segnala al Servizio di Igiene Pubblica la presenza di una zoonosi tramite l'apposita "scheda segnalazione casi di zoonosi negli animali" di cui al paragrafo 4) dell'allegato B) del Decreto Dirigenziale n° 1028 del 04/03/2005,
- segnala ai Servizi Veterinari competenti gli eventuali contatti dell'allevamento infetto con animali di allevamenti ubicati in altro territorio di loro competenza,
- se si tratta di azienda che conferisce latte ad uno stabilimento, comunica al responsabile dell'impianto di conferimento e al Settore Veterinario competente per territorio la revoca della qualifica,
- effettua una indagine epidemiologica con compilazione dell'apposita "scheda di rilevamento dati in un focolaio" di cui al paragrafo 2) dell'allegato B) del Decreto Dirigenziale n° 1028 del 04/03/2005 da inviare a:
 - Sezione dell'IZSLT competente per territorio che provvederà ad inviarne copia all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR);
 - Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Medicina Predittiva-Preventiva;
 - Centro di Referenza Nazionale c/o IZS dell'Abruzzo e del Molise – Teramo;
- estende le prove sierologiche ufficiali a tutti gli allevamenti i cui animali appartenenti a specie sensibili abbiano avuto contatti con i soggetti considerati infetti dalla data dell'ultimo controllo favorevole;
- dispone l'invio al macello degli animali positivi.

Gli animali devono essere inviati a macelli presenti nella provincia sede di focolaio o altre province della Toscana, in vincolo sanitario (previo preavviso telefonico e prenotazione via fax del modello 4), scortati da:

- modello 4;
- copia della scheda di stalla (mod. 2/33);
- passaporto in busta chiusa timbrata e firmata dal veterinario ufficiale.

Sul modello 4 e sul passaporto, per evitare rischi per gli operatori e consentire gli adempimenti di competenza da parte del veterinario ufficiale del macello di destino, deve essere specificato che si tratta di animali infetti da brucellosi.

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è ripristinata quando, terminate le operazioni di pulizia e disinfezione:

- tutti i capi di età superiore ai 12 mesi abbiano reagito negativamente a due prove consecutive effettuate ad un intervallo 60 giorni; la prima prova deve essere effettuata almeno 30 giorni dopo l'allontanamento dell'animale o degli animali positivi;
- le bovine gravide presenti in allevamento al momento della conferma di un caso di brucellosi, in aggiunta ai controlli di cui sopra, devono essere saggiate sierologicamente anche almeno 21 giorni dopo l'ultimo parto avvenuto in quel gruppo.

Nel caso di introduzione di animali sprovvisti di certificazione, non identificati o provenienti da allevamenti privi di qualifica, le spese relative ai controlli per il ripristino della qualifica sono a carico dell'allevatore.

Abbattimento totale

Se la situazione epidemiologica dell'allevamento è tale da prevedere una difficile eradicazione della malattia, il Settore Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente può disporre l'abbattimento degli animali sieronegativi previo parere favorevole della Regione Toscana – Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Medicina Predittiva-Preventiva e della Sezione dell'IZSLT competente per territorio e sentito il parere dell'Osservatorio epidemiologico Veterinario Regionale.

RUOLO DEL MACELLO

Macellazione di capi infetti o sospetti

Il veterinario ufficiale del macello cui vengono inviati animali infetti o sospetti deve:

- inviare il modello 9/33 (Attestato di abbattimento di animali infetti), per gli animali risultati positivi alle prove, al Settore Veterinario dell'Azienda USL competente sull'allevamento;
- sequestrare e distruggere sangue, visceri e mammelle, non utilizzati ai fini diagnostici.

Una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati dovrà essere trasmessa alla Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà - Settore Medicina Predittiva-Preventiva.


PIANO DI NOTIFICA OBBLIGATORIA DEGLI ABORTI DI SOSPETTA ORIGINE BRUCCELLARE

Per il mantenimento della qualifica di Ufficialmente Indenne da brucellosi bovina della Regione Toscana, i Settori Veterinari dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende USL devono attuare sul territorio dei Piani aborti che consentano di effettuare un controllo delle interruzioni spontanee di gravidanza che si sospetta possano essere causate da brucellosi.

A tal fine il Piano aborti deve:

- promuovere incontri con le Associazioni di categoria per illustrare il piano;
- sensibilizzare i Veterinari aziendali e fecondatori al fine di garantire un flusso costante di segnalazione degli eventi abortivi riferibili a brucellosi, alle sezioni dell'IZSLT e ai Settori veterinari delle Aziende USL;
- prevedere le seguenti azioni:
 - nei casi di sospetto di aborto da brucellosi, sarà compilata la scheda di indagine epidemiologica allegata in coda alle presenti linee guida e sarà campionato il materiale opportuno effettuando allo stesso tempo il primo prelievo ematico del soggetto che ha presentato aborto,
 - un secondo prelievo ematico sarà effettuato a distanza di 15-20 giorni dal primo,
 - in attesa degli esiti degli esami di laboratorio, sarà predisposta la sospensione della qualifica dell'allevamento,
 - a seguito di referti favorevoli, saranno predisposti gli atti di revoca del provvedimento di sospensione di qualifica; a seguito di positività saranno adottati i provvedimenti sanitari del caso.

Nell'ambito dei consuntivi annuali sui piani di profilassi trasmessi alla Regione Toscana, dovranno essere relazionate le azioni intraprese per il Piano aborti, comprendenti le iniziative di formazione e informazione attivate nell'anno e le Schede di indagine epidemiologica compilate.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PIANO DI NOTIFICA OBBLIGATORIA
DEGLI ABORTI DI SOSPETTA ORIGINE BRUCELLARE

Allegato D

LINEE GUIDA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI OVICAPRINA

QUALIFICA SANITARIA

Acquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne

Per acquisire la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- tutti i capi di età superiore ai 6 mesi devono essere sottoposti, con esito favorevole, a due prove sierologiche effettuate a 6 mesi di distanza,
- nessun capo è vaccinato contro la brucellosi,
- tutti gli animali delle specie sensibili devono essere esenti da sintomi di brucellosi da almeno un anno.

Allevamenti di nuova costituzione

Devono essere costituiti con animali provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni.

Questi allevamenti acquisiscono la qualifica per via induttiva, ma devono essere compresi tra gli allevamenti da sottoporre a controllo nel corso dell'anno di costituzione dell'allevamento o comunque almeno 60 giorni dopo l'introduzione degli animali.

Mantenimento della qualifica - cadenza dei controlli

Per il mantenimento della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne deve essere sottoposta a controllo una parte rappresentativa dei capi di età superiore a 6 mesi così composta:

- tutti i maschi interi;
- tutti i capi di nuova introduzione rispetto al controllo precedente;
- il 25% delle femmine sessualmente mature o in lattazione per un numero di animali superiore a 50 per azienda. Per le aziende in cui sono presenti meno di 50 femmine il controllo deve essere esteso a tutti i capi presenti.

Tutte le Province della Regione Toscana hanno acquisito, con riconoscimento comunitario, la qualifica di Ufficialmente Indenni da Brucellosi Ovicaprina.

Per il mantenimento della qualifica dovrà essere sottoposto a controllo

- un numero tale di aziende che dimostri, con un limite di confidenza del 99% che meno dello 0,2% delle aziende sono positive, secondo quanto riportato nella Tabella 1, riportata in coda alle presenti linee guida, ed in ciascuna azienda dovranno essere testati, oltre a tutti i riproduttori maschi presenti, un numero di capi di età superiore ai 6 mesi secondo quanto riportato nella Tabella 2, anch'essa riportata in coda alle presenti linee guida

oppure

- il 10% degli ovini o caprini di età superiore a sei mesi siano sottoposti a prove con esito negativo.

In ogni caso deve essere garantito un criterio di rotazione sugli allevamenti presenti sul territorio.

Una percentuale pari al 25% degli allevamenti da sottoporre a controllo annuale dovranno essere selezionati in base a criteri di rischio quali:

- produzione di latte;
- precedenti focolai in azienda o correlazione con altri focolai;
- consistenza dell'allevamento;
- rilievo di significative non conformità nel management aziendale;
- frequenti compravendite di animali;
- pratica della transumanza;
- frequente movimentazione dei capi verso fiere, mostre o centri genetici;
- vicinanza con territori a qualifica sanitaria inferiore o sconosciuta.

Nelle aziende risanate da meno di 2 anni il controllo mantiene cadenza annuale.

Le aziende che hanno subito una sospensione di qualifica devono essere sottoposte a controllo anche l'anno successivo.

SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA E GESTIONE DI UN ALLEVAMENTO SOSPETTO DI INFEZIONE

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da brucellosi ovi-caprina è sospesa in caso di :

- correlazione epidemiologica con focolai di brucellosi;
- sono stati introdotti animali non identificati e/o provenienti da allevamenti privi di qualifica o sprovvisti di certificazione.

La sospensione della qualifica deve essere registrata in Banca Dati Nazionale.

In attesa di un esito certo il Settore Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio deve fornire istruzioni scritte all'allevatore per evitare un'eventuale diffusione del contagio e rischi per le persone, e in particolare deve prescrivere:

- isolamento del/i capo/i sospetto/i;
- divieto di movimentazione in entrata e in uscita salvo autorizzazione per l'invio di capi direttamente al macello in vincolo sanitario;
- istruzioni affinché, a scopo precauzionale, il latte prodotto dai capi sospetti sia sottoposto a trattamento termico.

Quanto impartito dal veterinario ufficiale verrà confermato con un Provvedimento di Blocco Ufficiale emanato dall'Autorità Competente con il quale si provvede inoltre a:

- sospendere la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne;
- disporre l'esecuzione delle prove diagnostiche su tutti i capi superiori a sei mesi necessarie al ripristino della qualifica sospesa.

Gestione di casi dubbi all'esame sierologico

Nel caso in cui un capo risulti positivo alla SAR, ma negativo alla F.d.C., si procede nel modo seguente:

- isolamento del capo sospetto;
- divieto di movimentazione del capo sospetto tranne che per l'invio al macello previo preavviso;
- esecuzione di un secondo prelievo a distanza di 20 giorni su cui effettuare un nuovo test di F.d.C.. Nella scheda di accompagnamento del campione dovrà essere specificato che si tratta di capo SAR+/F.d.C.-.

La qualifica è ripristinata quando le indagini di laboratorio abbiano escluso la presenza della malattia o quando tutti gli animali di età superiore a 6 mesi siano risultati negativi ad almeno una prova sierologica.

REVOCA DELLA QUALIFICA, APERTURA DI FOCOLAIO E GESTIONE ALLEVAMENTO INFETTO

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è revocata se:

- uno o più animali risultano positivi alle prove sierologiche;
- uno o più animali presentano sintomi clinici confermati dalle indagini di laboratorio;
- viene isolato l'agente eziologico.

La revoca della qualifica deve essere registrata in Banca Dati Nazionale.

In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell'Autorità Competente il Settore Veterinario dell'Azienda USL deve fornire istruzioni scritte all'allevatore per evitare un'eventuale diffusione del contagio e rischi per le persone.

I) Prescrizioni per l'allevatore

- isolamento degli animali infetti;
- divieto di movimentazione degli animali in entrata e in uscita salvo autorizzazione del Settore Veterinario dell'Azienda USL per l'invio di capi direttamente al macello in vincolo sanitario;
- divieto di monta;
- mungitura separata degli animali infetti e comunque dopo quella dei soggetti sani, seguita da pulizia e disinfezione di attrezzature e locali;
- il latte prodotto dalle pecore o capre infette può essere utilizzato esclusivamente per l'alimentazione animale previo risanamento nell'ambito dell'allevamento;
- il latte prodotto dalle pecore o capre sane deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati ed identificati e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature che ne consentano il risanamento mediante pastorizzazione sotto il controllo veterinario, oppure può essere utilizzato esclusivamente per la produzione di formaggio stagionato per un periodo di almeno 60 giorni. Deve essere sempre garantita la tracciabilità in ogni fase della trasformazione;
- feti, invogli, placente ed agnelli nati morti, se non utilizzati ai fini diagnostici, devono essere immediatamente distrutti sotto controllo ufficiale, ai sensi della normativa vigente;
- fieno, paglia alimenti ed altro materiale venuti in contatto con gli animali infetti o placente devono essere bruciati o interrati previa aspersione con disinfettante;
- il letame deve essere cosparso con un disinfettante idoneo o con uno strato di terra non infetta in luogo inaccessibile agli animali per almeno 3 settimane; non può comunque essere impiegato in orticoltura;
- i pascoli possono essere riutilizzati dopo 60 giorni dall'allontanamento degli animali infetti;
- accurata pulizia e disinfezione di locali e attrezzature sotto il controllo ufficiale con rilascio del relativo certificato;
- pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto dopo ogni carico.

II) Disposizioni ufficiali

Quanto impartito dal Veterinario Ufficiale dovrà essere confermato con un Provvedimento di Blocco Ufficiale emanato dall'Autorità Competente con il quale si provvede inoltre a revocare la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne.

La revoca della qualifica deve essere registrata, a cura del Settore Veterinario dell'azienda USL competente per territorio, in Banca dati Nazionale.

Il Settore Veterinario dell'Azienda USL:

- segnala alla Regione l'apertura del focolaio tramite il Si.Re.N.WEB. (Sistema Regionale di Notifica delle Malattie Infettive del Bestiame) ;
- segnala al Servizio di Igiene Pubblica tramite l'apposita scheda la presenza di una zoonosi;
- segnala ai Settori Veterinari competenti per territorio gli eventuali contatti dell'allevamento infetto con animali di allevamenti ubicati in altro territorio di loro competenza;
- se si tratta di azienda che conferisce latte ad uno stabilimento, comunica al responsabile dell'impianto e al Settore Veterinario competente per territorio la revoca della qualifica;
- effettua un'indagine epidemiologica con compilazione della "scheda di rilevamento dati in un focolaio" da inviare a:
 - Sezione dell'IZSLT competente per territorio che provvederà ad inviarne copia all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR),
 - Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Medicina Predittiva-Preventiva,
 - Centro di Referenza Nazionale c/o IZS dell'Abruzzo e del Molise – Teramo,
- estende le prove sierologiche ufficiali a tutti gli allevamenti i cui animali appartenenti a specie sensibili abbiano avuto contatti con i soggetti considerati infetti dalla data dell'ultimo controllo favorevole oppure al momento dell'introduzione dell'infezione, qualora si riesca ad individuare;
- dispone l'invio al macello degli animali infetti, al più presto e comunque non oltre 30 giorni dopo la notifica dell'esito delle prove diagnostiche.

Gli animali devono essere inviati ad un macello della Regione Toscana in vincolo sanitario (previo preavviso telefonico e prenotazione via fax del mod. 4), scortati da:

- modello 4 su cui, per evitare rischi per gli operatori e consentire gli adempimenti di competenza da parte del veterinario ufficiale del macello, deve essere specificato che si tratta di animali infetti da brucellosi;
- copia della scheda di stalla (mod. 2bis/33).

Il Settore Veterinario dell'Azienda USL inoltre:

- dispone l'esecuzione delle prove sierologiche ufficiali su tutti i capi dell'allevamento di età superiore a 6 mesi;
- dispone il controllo sierologico dei cani presenti in allevamento e, se positivi, isolamento per almeno 3 mesi con opportuno trattamento terapeutico sotto il controllo del Settore Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio;
- dispone il controllo sierologico degli animali appartenenti ad altre specie sensibili presenti in allevamento;
- ripristina la qualifica di allevamento ufficialmente indenne quando, terminate le operazioni di pulizia e disinfezione, tutti i capi di età superiore a 6 mesi sono risultati negativi a due prove effettuate a 3 mesi di distanza. La prima prova deve essere effettuata almeno 6 settimane dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto;

La qualifica è ripristinata se:

- gli animali infetti sono stati immediatamente isolati e macellati,
- tutti i capi di età superiore a 6 mesi sono risultati negativi a due prove effettuate a 3 mesi di distanza. La prima prova deve essere effettuata almeno 6 settimane dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto e le previste operazioni di pulizia e disinfezione.

Nel caso di introduzione di animali non identificati, provenienti da allevamenti privi di qualifica o sprovvisti di certificazione, le spese relative ai controlli per il ripristino della qualifica sono a carico dell'allevatore.

Abbattimento totale

Se la situazione epidemiologica dell'allevamento è tale da prevedere una difficile eradicazione della malattia il Settore Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente può disporre l'abbattimento degli animali sieronegativi su parere conforme della Regione Toscana – Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Medicina Predittiva-Preventiva e della Sezione dell'IZSLT competente per territorio e sentito il parere dell'Osservatorio epidemiologico Veterinario Regionale.

RUOLO DEL MACELLO

Macellazione di capi infetti o sospetti

Il veterinario ufficiale del macello cui vengono inviati animali infetti o sospetti deve:

- inviare il modello 9/33 (Attestato di abbattimento di animali infetti), per gli animali risultati positivi alle prove, al Settore Veterinario dell'Azienda USL competente sull'allevamento;
- sequestrare e distruggere sangue, visceri e mammelle, non utilizzati ai fini diagnostici.

Una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati dovrà essere trasmessa alla Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà - Settore Medicina Predittiva-Preventiva.

Tabella 1

PROVINCIA	AZIENDA USL	Numero aziende ovicaprine in BDN al 31/05/2010	% sull'intero patrimonio regionale	% sul patrimonio provinciale	Totale per Provincia	Numero aziende da prelevare per Provincia	Numero aziende da prelevare per AUSL
AR	A.S.L. 8 AREZZO	830	11,59%	100,00%	830	747	747
FI	A.S.L. 11 EMPOLI	178	2,49%	18,39%	968	871	160
	A.S.F. FIRENZE	790	11,03%	81,61%			711
GR	A.S.L. 9 GROSSETO	1.547	21,61%	100,00%	1.547	1.213	1.213
LI	A.S.L. 6 LIVORNO	184	2,57%	100,00%	184	184	184
LU	A.S.L. 2 LUCCA	509	7,11%	66,71%	763	687	458
	A.S.L. 12 VERSILIA	254	3,55%	33,29%			229
MS	A.S.L. 1 MASSA CARRARA	859	12,00%	100,00%	859	773	773
PI	A.S.L. 11 EMPOLI	94	1,31%	14,01%	671	665	93
	A.S.L. 5 PISA	526	7,35%	78,39%			521
	A.S.L. 6 LIVORNO	51	0,71%	7,60%			51
PO	A.S.L. 4 PRATO	163	2,28%	100,00%	163	163	163
PT	A.S.L. 3 PISTOIA	389	5,43%	100,00%	389	386	386
SI	A.S.L. 7 SIENA	786	10,98%	100,00%	786	707	707
TOTALE		7.160	100,00%		7.160	6.396	6.396

Il numero di aziende da campionare è stato calcolato considerando una prevalenza del 0,2% ed un livello di confidenza del 99%, sul patrimonio di ciascuna Provincia.

Tabella 2

Consistenza capi sopra i 6 mesi, nell'azienda	Prelievi di sangue da effettuare
da 1 a 72	TUTTI
da 73 a 81	72
da 82 a 90	81
da 91 a 100	90
da 101 a 110	100
da 111 a 120	108
da 121 a 150	120
da 151 a 250	150
da 251 a 500	185
da 501 a 1000	205
> 1000	226

Il numero di capi da campionare è stato calcolato considerando una prevalenza del 2% ed un livello di confidenza del 99%.

Allegato E

LINEE GUIDA PER LA PROFILASSI E L'ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

QUALIFICA SANITARIA

Acquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da LEB

Per acquisire la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- tutti i capi devono essere esenti da sintomi clinici, non devono essere state riscontrate positività agli esami di laboratorio né conferme a quelli anatomopatologici da almeno 2 anni,
- tutti i capi di oltre 24 mesi devono aver reagito negativamente, nel corso degli ultimi 12 mesi, a due prove sierologiche eseguite ad un intervallo di almeno 4 mesi.

Allevamenti di nuova costituzione

Gli allevamenti di nuova costituzione devono essere costituiti con animali provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni.

Questi allevamenti acquisiscono la qualifica per via induttiva ma devono essere compresi tra gli allevamenti da sottoporre a controllo nel corso dell'anno di costituzione dell'allevamento o comunque almeno 60 giorni dopo l'introduzione degli animali.

Mantenimento della qualifica - cadenza dei controlli

Tutte le Province della Regione Toscana hanno acquisito, con riconoscimento comunitario, la qualifica di Ufficialmente indenne da Leucosi Bovina Enzootica.

Tale qualifica viene mantenuta se annualmente vengono testati con esito negativo tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi nel 20% degli allevamenti da riproduzione in modo da controllare tutto l'effettivo territoriale in 5 anni.

Gli allevamenti lattiferi dove almeno il 30% delle vacche risulta in lattazione possono essere controllati con test sul latte di massa (Ring test, ELISA) secondo procedure e modalità di prelievo da concordare con IZSLT territoriale.

Nelle aziende risanate da meno di 2 anni il controllo mantiene cadenza annuale sui capi di età superiore ai 12 mesi.

Le aziende che hanno subito una sospensione di qualifica devono essere sottoposte a controllo anche l'anno successivo.

Sorveglianza sui tumori

Tutti i tumori riscontrati sugli animali macellati che potrebbero essere causati dal virus della LEB devono essere sottoposti ad esami di laboratorio.

SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da leucosi bovina enzootica è sospesa se:

- uno o più animali hanno reagito positivamente ad una prova ufficiale;
- l'allevamento è correlato epidemiologicamente con focolai di leucosi bovina enzootica;
- vengono riscontrate lesioni riferibili a leucosi bovina enzootica in sede di ispezione al macello;
- sono stati introdotti animali irregolarmente.

La sospensione della qualifica deve essere registrata in Banca Dati Nazionale.

Nel caso di un solo bovino positivo la qualifica è ripristinata quando:

- il bovino positivo e, se si tratta di una vacca, gli eventuali vitelli da essa partoriti, sono stati allontanati dall'allevamento per essere macellati. L'Autorità Competente può concedere una deroga alla macellazione del vitello qualora sia stato separato dalla madre subito dopo la nascita e rimanga nell'azienda fino all'età di 24 mesi, quando sarà sottoposto a prova diagnostica;
- tutti i capi di età superiore a 12 mesi risultino negativi a due prove sierologiche ufficiali con intervallo da 4 a 12 mesi, la prima effettuata almeno tre mesi dopo l'eliminazione del capo positivo e dell'eventuale prole e/o l'introduzione di animali non accompagnati da certificazione.

Nel caso di più bovini positivi la qualifica è ripristinata quando:

- i bovini positivi e gli eventuali vitelli da essi partoriti sono stati allontanati dall'allevamento per essere macellati. L'Autorità Competente può concedere una deroga alla macellazione del vitello qualora sia stato separato dalla madre subito dopo la nascita e rimanga nell'azienda fino all'età di 24 mesi, quando sarà sottoposto a prova diagnostica;
- tutti i capi di età superiore a 12 mesi risultino negativi a due prove sierologiche ufficiali con intervallo da 4 a 12 mesi;
- tutti gli animali devono rimanere nell'azienda almeno fino all'età di 24 mesi per essere sottoposti alle prove diagnostiche. In alternativa possono essere destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale.

Nel caso di allevamento correlato epidemiologicamente con un focolaio, gli animali di età superiore a 12 mesi devono essere sottoposti a due controlli sierologici ufficiali ad un intervallo di almeno quattro mesi e inferiore a dodici mesi.

Nel caso di riscontro di lesioni sospette in sede di macellazione, la qualifica viene ripristinata quando le analisi di laboratorio permettono di escludere la malattia.

Nel caso di introduzione di animali sprovvisti di certificazione, non identificati o provenienti da allevamenti privi di qualifica, le spese relative ai controlli per il ripristino della qualifica sono a carico dell'allevatore.

GESTIONE DI UN ALLEVAMENTO SOSPETTO DI INFEZIONE

Un allevamento è da considerarsi sospetto di infezione in caso di:

- correlazione epidemiologica con focolai di leucosi bovina enzootica;
- riscontro di lesioni riferibili a leucosi bovina enzootica in sede di ispezione al macello, in attesa della conferma o della smentita da parte del laboratorio.

In attesa di un esito certo il Settore Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio deve fornire istruzioni scritte all'allevatore per evitare un'eventuale diffusione del contagio, e in particolare deve prescrivere:

- isolamento del/i capo/i sospetto/i;
- divieto di movimentazione in entrata e in uscita salvo autorizzazione per l'invio di capi direttamente al macello in vincolo sanitario;
- il risanamento, a scopo precauzionale, del colostro e del latte prodotto dai capi sospetti prima di essere somministrati a vitelli o annutoli.

Quanto impartito dal veterinario dovrà essere confermato con un Provvedimento di Blocco Ufficiale emanato dall'Autorità Competente con il quale si provvede inoltre a sospendere la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne fino alla conclusione dell'iter diagnostico che escluda la presenza della malattia.

GESTIONE DI UN ALLEVAMENTO INFETTO E APERTURA DI FOCOLAIO

Un allevamento è da considerarsi infetto quando:

- uno o più capi reagiscono positivamente alle prove diagnostiche ufficiali
e/o
- sono presenti manifestazioni cliniche o lesioni anatomopatologiche confermate da indagini di laboratorio.

In attesa delle disposizioni ufficiali il Settore Veterinario dell'Azienda USL deve fornire indicazioni scritte all'allevatore per evitare la diffusione del contagio.

I) Prescrizioni per l'allevatore:

- isolamento degli animali infetti;
- divieto di movimentazione in entrata e in uscita salvo autorizzazione del Settore;
- Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente per l'invio di capi;
- direttamente al macello o a centri da ingrasso in vincolo sanitario;
- divieto di monta;
- il colostro e il latte delle vacche e bufale infette deve essere eliminato o risanato prima della somministrazione a vitelli od annutoli;
- locali e attrezzature devono essere sottoposti a pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale e con rilascio del relativo certificato, entro 7 giorni dall'allontanamento dei capi infetti;
- i mezzi di trasporto devono essere puliti e disinfettati dopo ogni carico.

Quanto impartito dal Veterinario Ufficiale dovrà essere confermato con un Provvedimento di Blocco Ufficiale emanato dall'Autorità Competente con il quale si provvede inoltre a sospendere la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne.

La sospensione della qualifica deve essere registrata, a cura del Settore Veterinario dell'Azienda USL competente sul territorio, in Banca Dati Nazionale.

Il Settore Veterinario dell'Azienda USL inoltre:

- comunica alla Regione la conferma ufficiale tramite il Si.Re.N.WEB. (Sistema Regionale di Notifica delle Malattie Infettive del Bestiame);
- segnala ai Servizi Veterinari competenti gli eventuali contatti con animali di allevamenti ubicati in altro territorio;

- effettua un'indagine epidemiologica con relativa compilazione della scheda di rilevamento dati in un focolaio da inviare a:
 - Sezione dell'IZSLT competente per territorio che provvederà ad inviarne copia all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR);
 - Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Medicina Predittiva-Preventiva;
 - Centro di Referenza Nazionale c/o IZS dell'Umbria e delle Marche – Perugia;
- estende le prove ufficiali a tutti gli allevamenti i cui animali appartenenti a specie sensibili abbiano avuto contatti con i soggetti considerati infetti a partire dalla data dell'ultimo controllo favorevole;
- dispone il rintraccio dei vitelli nati da madri infette per l'invio alla macellazione. Tuttavia l'Autorità competente può concedere una deroga alla macellazione qualora il vitello sia stato separato dalla madre subito dopo la nascita e rimanga nell'azienda fino all'età di 24 mesi, quando sarà sottoposto a prova diagnostica;
- dispone l'invio degli animali infetti al macello in vincolo sanitario al più presto e comunque non oltre 30 giorni dalla notifica ufficiale che deve avvenire entro 7 giorni dalla conferma dell'IZSLT.

Gli animali devono essere inviati al macello in vincolo sanitario (previo preavviso telefonico e prenotazione via fax del modello 4), scortati da:

- modello 4;
- copia della scheda di stalla (mod. 2/33);
- passaporto in busta chiusa timbrata e firmata del veterinario ufficiale.

Sul modello 4 e sul passaporto, per evitare rischi per gli operatori e consentire gli adempimenti di competenza da parte del veterinario ufficiale del macello di destino, deve essere specificato che si tratta di animali infetti da brucellosi.

Il Settore Veterinario dell'Azienda USL inoltre:

- dispone l'esecuzione delle prove sierologiche ufficiali su tutti i capi dell'allevamento di età superiore a 12 mesi e, in caso di riscontro di più di un capo infetto, tutti i bovini di età inferiore a 12 mesi devono essere identificati e rimanere in azienda sino ad aver raggiunto l'età di 24 mesi e, dopo il raggiungimento di tale età essere sottoposti a prove sierologiche, tranne se vengono inviati alla macellazione in vincolo sanitario;
- consente il ripopolamento dopo che tutti gli animali di età superiore a 12 mesi abbiano reagito negativamente a due prove distanziate da almeno 4 mesi, la prima della quale da effettuarsi non prima di 3 mesi dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto.

Abbattimento totale

Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente può disporre l'eliminazione degli animali sieronegativi alle prove ufficiali se la situazione epidemiologica dell'allevamento è tale da prevedere una difficile eradicazione della malattia.

L'applicazione di tale misura è possibile previo parere favorevole della Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Medicina Predittiva-Preventiva e della Sezione dell'IZSLT competente per territorio.

RUOLO DEL MACELLO

Macellazione dei capi risultati positivi

Il veterinario ufficiale del macello cui vengono inviati animali infetti o sospetti deve inviare il modello 9/33 (Attestato di abbattimento di animali infetti), per gli animali risultati positivi alle prove, al Settore Veterinario dell'Azienda USL competente sull'allevamento.

Riscontro di lesioni alla macellazione ordinaria

In caso di riscontro di lesioni riferibili a linfosarcoma il veterinario ufficiale del macello deve:

- inviare il materiale patologico alla Sezione dell'IZSLT competente per territorio, accompagnato dalla "scheda di rilevamento dati al macello";
- segnalare il riscontro di lesioni tramite il modello 10/33 che dovrà essere inviato via fax al Servizio Veterinario dell'Azienda USL ove ha sede l'allevamento di origine ed alla Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Medicina Predittiva-Preventiva.

Entro 8 giorni dall'avvenuta macellazione faranno seguito i documenti originali mediante posta ordinaria.

In attesa dell'esito degli esami di laboratorio il Settore Veterinario dell'Azienda USL competente sull'allevamento di origine (allevamento da riproduzione, da ingrasso o stalla di sosta) adotterà le misure previste per gli allevamenti sospetti di infezione.

Una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati dovrà essere trasmessa alla Regione Toscana - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore medicina Predittiva-Preventiva.